

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO  
CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76,  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER I  
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO – 1° LOTTO IN  
COMUNE DI REGGIO EMILIA  
CIG: 9416372BFC - CUPC81B18000270005**

**TRA**

La Provincia di Reggio Emilia (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 26 – Codice Fiscale 00209290352, rappresentata nel presente atto dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei nato a Reggio Emilia, il 04/07/1962, C.F. BSSVLR62L04H223T, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente, in forza del Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 10 gennaio 2022, dello Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente

**E**

Impresa IEMBO S.P.A. (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in Noceto (Pr), Via Europa, n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02555430343, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Parma, rappresentata dal Ing. Carmine Iembo, nato a Catanzaro il 04/08/1973, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima;

**E**

Ing. Salvatore Vera, nato a Foggia il 14/03/1958, residente in Reggio Emilia, via Maria Melato, n. 6, codice fiscale VRESVT58C14D643S, membro del Collegio Consultivo Tecnico nominato dalla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Stazione Appaltante;

**E**

Ing. Roberto Ferrarazzo, nato a Parma il 16/03/1970, residente in Parma, via Magenta, n. 8, codice fiscale FRRRRT70C16G337X, membro del Collegio Consultivo Tecnico nominato dall’Impresa in qualità di Appaltatore;

**E**

Avv. Silvia Marzot, nata a Bologna il 15/06/1972, residente in Bologna via Emilia Levante n. 80, codice fiscale MRZSLV72H55A944H, Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1. OGGETTO**

1. La Provincia di Reggio Emilia, nella persona del Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei e l’Appaltatore, nella persona del rappresentante legale Ing. Carmine Iembo conferiscono ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020 l’incarico del Collegio Consultivo Tecnico, per i lavori richiamati in epigrafe, ai seguenti soggetti:

Avvocato Silvia Merzot, Presidente;

Ing. Salvatore Vera, membro;

Ing. Roberto Ferrarazzo, membro.

2. Il Collegio Consultivo Tecnico è in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico

sono nominati dalla Stazione Appaltante da un lato e dall'Appaltatore da altro lato. I componenti così designati provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo, con il ruolo di Presidente.

3. Il Collegio Consultivo Tecnico svolge i compiti previsti dall'art. 5 del D.L. n. 76/2020 e ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del Collegio hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale), salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

## **Art. 2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il Collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
2. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, congiuntamente o anche disgiuntamente, trasmettono i propri quesiti, in forma scritta, tramite PEC direttamente al Collegio Consultivo Tecnico. Il quesito, ove formulato da una sola parte contrattuale, deve essere trasmesso anche all'altra parte. Le richieste di parere o determinazione, presentate al Collegio, devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria ad illustrare le ragioni della contestazione e a definire chiaramente il contenuto della domanda.
3. Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito. Le determinazioni recano succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni.
4. In caso di particolari esigenze istruttorie, che il Collegio dovrà evidenziare con specifica nota scritta, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
5. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Nel caso in cui il contratto specifico sia compreso o finanziato, in tutto o in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), il Collegio Consultivo Tecnico è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la Stazione Appaltante è tenuta a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

## **Art. 3. DURATA**

1. Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio in seguito all'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio e dalla data di consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
2. Entro i quindici giorni successivi alla accettazione dell'incarico da parte del Presidente, il Collegio Consultivo Tecnico sottoscrive un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio stesso, alla presenza del RUP e di un rappresentante dell'Appaltatore. I contenuti del verbale sono quelli descritti al Punto 3.1.3 delle Linee Guida adottate con decreto 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
3. Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.
4. Nel caso in cui il componente del Collegio Consultivo Tecnico intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, con un preavviso di almeno quindici giorni.

## **Art. 4. COMPENSO**

1. I compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono superare complessivamente, con riferimento all'intero Collegio, l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'Appalto.
2. Il CCT potrà avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del

CCT.

3. Il compenso spettante a ciascun componente del Collegio Consultivo Tecnico si compone di una parte fissa e di una variabile.
4. La parte fissa del compenso del Collegio Consultivo Tecnico, proporzionata al valore dell'opera, è calcolata ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60 per cento, per un importo di euro 5.257,11 per ciascun membro e di euro 5.782,82 per il Presidente (maggiorazione del 10% del compenso dei membri). La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di pareri o determinazioni per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che lo svolgimento di tale attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la riformulazione di osservazioni preliminari. In tale calcolo sono compresi oneri e spese.
5. La corresponsione della parte fissa del compenso del Collegio Consultivo Tecnico è necessariamente subordinata alla concreta adozione di pareri o determinazioni da parte del Collegio stesso, ovvero allo svolgimento.
6. Nel caso in cui il contratto specifico sia compreso o finanziato, in tutto o in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), la corresponsione della parte fissa del compenso del Collegio Consultivo Tecnico è necessariamente subordinata allo svolgimento di un numero di riunioni periodiche, di cui al precedente art. 2, punto 6, non inferiore a quattro, e sempre che tali riunioni abbiano comportato l'adozione di determinazioni o pareri o lo svolgimento di attività istruttoria o, ancora, la formulazione di osservazioni preliminari.
7. I tempi e le modalità di liquidazione della parte fissa del compenso del Collegio sono stabiliti dal punto 7.7.2 delle Linee Guida ovvero entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 7.2.1, lett. a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate
8. La parte variabile del compenso del Collegio Consultivo Tecnico è calcolata per ciascuna determinazione o parere assunti, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico, determinato dallo stesso Collegio.
9. Quanto alla parte variabile, il Collegio Consultivo Tecnico trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del prevalente carattere, tecnico o giuridico, della singola determinazione adottata e del compenso relativo alla determinazione stessa.
10. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.
11. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
12. La parte variabile del compenso, così determinata dal Collegio, è corrisposta dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, ciascuno per la propria quota di competenza, entro novanta giorni dall'adozione della determinazione o del parere. Le parti contrattuali si riservano la facoltà di valutare la qualificazione, operata dal Collegio, del prevalente carattere della singola determinazione (tecnico o giuridico), nonché la congruità del compenso indicato dal Collegio rispetto all'attività svolta. La quota fissa del compenso, è corrisposta alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività sopra descritte.
13. Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del Collegio Consultivo Tecnico non può comunque superare il triplo della parte fissa del compenso stesso.
14. L'ammontare della parte variabile del compenso è decurtato da un decimo sino ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati, in assenza di giustificato motivo. L'entità di tale decurtazione è ridotta della metà nei casi in cui al Collegio Consultivo Tecnico vengano posti contestualmente più quesiti.
15. Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti, maggiorato del 10 per cento.
16. L'importo delle spese sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, nella misura del 5 per cento, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia 17

giugno 2016. La liquidazione delle spese è subordinata alla produzione, da parte del Collegio, di puntuale documentazione idonea a provare l'esistenza e la consistenza delle spese stesse.

17. Il compenso viene ripartito in misura del 50 per cento a carico della Stazione Appaltante e del 50 per cento a carico dell'Appaltatore.
18. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante trattiene la quota a carico dell'Appaltatore stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.
19. In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico rimarrà invariato.

#### **Art. 5. INADEMPIENZE E RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico avvenga, per cause legate all'esecuzione dei lavori, in pendenza dell'esito dei controlli, e successivamente emerga il mancato rispetto dei requisiti di moralità, di assenza di causa di incompatibilità o dei requisiti di professionalità in capo ad un componente designato, la Stazione Appaltante procederà a risolvere il relativo incarico e ad individuare un nuovo componente.
2. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:
  - 1/10 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione del quesito;
  - 1/5 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 31° al 45° gg. dalla data di presentazione del quesito;
  - 1/3 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri oltre il 45° gg. dalla data di presentazione del quesito
3. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, la Stazione Appaltante può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione.
4. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico possono presentare entro quindici giorni le proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante, che, nei successivi quindici giorni, potrà accettarle ovvero confermare la risoluzione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
5. Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

#### **Art. 6. VARIANTI**

1. In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico per la quota fissa sarà così ridefinito:
  - per la parte fissa sarà calcolato il corrispettivo dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante, applicando la riduzione del 60%;
  - per la parte variabile nei quesiti di natura tecnica, sarà aggiornato l'impegno medio in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni laddove l'importo contrattuale modifichi la fascia di riferimento.

#### **ART. 7 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI**

1. Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente disciplinare, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:
  - spese e oneri accessori;

- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

#### **Art. 7. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.  
A tal fine, i componenti sono tenuti a compilare e sottoscrivere il documento denominato "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente Disciplinare quale "Allegato 1", ove sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni. I componenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro sette giorni dall'avvenuta variazione.
2. Nel caso in cui il contratto specifico sia compreso o finanziato, in tutto o in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), i componenti del Collegio Consultivo Tecnico si impegnano al rispetto dell'obbligo di indicazione del titolare effettivo dell'impresa, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. e in base alle indicazioni di cui alla comunicazione UIF dell'11 aprile 2022. A tal fine, i componenti sono tenuti a compilare il documento denominato "Dichiarazione titolare effettivo", che si allega al presente Disciplinare quale "Allegato 2". I componenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni relative al titolare effettivo, entro sette giorni dall'avvenuta variazione.

#### **Art. 8. FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il foro di Reggio Emilia con espressa rinuncia di qualsiasi altro foro.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.